



PROVINCIA DI PADOVA



AREA TECNICA

SETTORE AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Padova 17 giugno 2024

LA SEDE DEL SETTORE AMBIENTE



Orario di Apertura al Pubblico.

L'orario di accesso alla Struttura è consentito tutti i giorni (previo appuntamento).

Mattino: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Tel.: 049/8201811-88

E-mail : segreteria.ippc@provincia.padova.it

EMISSIONI IN ATMOSFERA

<https://www.provincia.padova.it/ambiente-ecologia-emissioni-atmosfera>

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA



NORMATIVA ATTUALE EMISSIONI

- **D. LGS. 152/2006 Parte V:** Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- **D. LGS. 128/2010:** modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale.
- **D. LGS. 183/2017:** attuazione della direttiva UE 2015/2193 ... relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera In vigore dal 19/12/2017
- **D. LGS. 102/2020:** disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 183/2017.....In vigore dal 28/08/2020.
- **Decreto direttoriale 309/2023:** indirizzi relative alle emissioni odorigene (art. 272-bis) – per il quale si attendono specifiche leggi regionali.

A breve sono attese modifiche agli allegati Parte V del D. LGS. 152/2006 :

- ✓ Allegato I - Limiti emissioni
- ✓ Allegato X - Combustibili

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni il Gestore **deve** presentare una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - **procedura ORDINARIA**

OPPURE

ha facoltà di:

- aderire alle Autorizzazioni a Carattere Generale ("ACG") adottate dalla Provincia di Padova per particolari categorie di stabilimenti *ex art. 272 commi 2 e 3, parte II dell'all. IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.* - **ATTIVITA' IN DEROGA**
- comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico **SCARSAMENTE RILEVANTE** *ex art. 272 comma 1 parte I dell'all. IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.*

L'Autorizzazione è **richiesta** in caso di:

- Installazione di nuovo stabilimento
- Modifica sostanziale
- Rinnovo
- Adeguamento al D. Lgs. 183/2017

Nel caso di cambio ragione sociale/subentro con voltura è sempre necessaria la relativa comunicazione L'Autorizzazione o l'istanza di adesione ad una ACG è **PREVENTIVA** per nuovi stabilimenti e modifiche

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

DEFINIZIONI UTILI (art. 268 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

Emissione: *qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico di COV dell'ambiente*

Inquinamento atmosferico: *ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente*

Stabilimento: *complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni...*

Modifica sostanziale: *modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

DEFINIZIONI UTILI (art. 268 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

Impianto: *il dispositivo, o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi, fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività anche nell'ambito di un ciclo più ampio*

Gestore: *la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni*

Autorità competente: *la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione*

Autorità competente per il controllo: *l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

Possono inoltrare richiesta di adesione alle Autorizzazioni a carattere generale **solo le ditte in possesso dei requisiti** previsti dalle singole autorizzazioni.

In mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte sono tenute a presentare domanda di autorizzazione **in procedura ordinaria**

La Provincia, nel suo ruolo di Autorità competente, **può negare** l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale in caso siano utilizzate sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df e H360Fd (ex R45, R46, R49, R60, R61) o quelle classificate estremamente preoccupanti; se, a seguito di modifica della classificazione, un impianto diventa soggetto al divieto entro 3 anni il gestore deve presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 269 (art. 271 comma 7-bis D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 102/2020)

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

Autorizzazioni generali adottate, ad oggi, dalla Provincia di Padova

<https://www.provincia.padova.it/ambiente-ecologia-emissioni-atmosfera>

- Autorizzazioni a carattere generale generica, n. 6204/EM del 30/06/2011
- Autorizzazione generale per pulisecco, n. 6202/EM del 30/06/2011
- Autorizzazione generale impianti produzione calcestruzzi, n. 6199/EM 13/12/2010
- Autorizzazione generale impianti termici oltre determinate soglie, n. 6801/EM del 01/12/2023
- Autorizzazione Linee di trattamento dei fanghi, n. 6787/EM del 19/04/2022
- Autorizzazioni generale allevamenti effettuati in ambiente confinato, n. 6457/EM del 26/07/2012
- Autorizzazioni generale frantumazione inerti, n. 6201/EM del 30/06/2011

Tutte le Autorizzazioni hanno una **durata** di 15 ANNI dalla data della loro adozione.
La Provincia, nel suo ruolo di Autorità competente, procede almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle stesse.

<https://www.provincia.padova.it/proroga-della-validita-delle-autorizzazioni-carattere-generale-alle-emissioni-atmosfera>

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE CARATTERIZZANO LE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE

- ❖ tutte le **adesioni alle AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE**, a partire dal 01/10/2011, con l'entrata in vigore del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, **devono** essere inoltrate alla Provincia, tramite **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)** del Comune dove ha sede lo stabilimento
- ❖ 45 giorni prima dell'avvio dell'impianto o dell'attività il gestore comunica di avvalersi dell'ACG, tramite SUAP, presentando un'istanza di adesione che è **PREVENTIVA** sia in caso di «Nuovo» stabilimento sia in caso di «Modifica» stabilimento; la **data di avvio** impianto, anche se presunta, riportata in adesione dovrà essere successiva di almeno 45 dalla data in cui la domanda è stata presentata al SUAP
- ❖ entro i 45 giorni successivi all'avvio dell'attività devono essere effettuate le analisi ed inviare alla Provincia, tramite SUAP, i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione; il controllo delle emissioni dovrà avere **frequenza almeno biennale**, salvo specifiche prescrizioni legate all'Autorizzazione di riferimento

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE CARATTERIZZANO LE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE

- l'Autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai **15 anni** dalla data di presentazione al SUAP dell'istanza di adesione all'ACG. **Non hanno effetto** su tale termine **le domande di adesione relative alle modifiche** dello stabilimento, pertanto la durata si calcola sempre da quando è stata presentata la prima adesione
- almeno **45 giorni prima** della scadenza del periodo di validità dell'adesione, ai fini del **rinnovo** della stessa il Gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata da analisi, valide, afferenti ai camini oggetto di adesione e tabella camini completata in ogni sua parte

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

EMISSIONI DIFFUSE E CONVOGLIAMENTO

La Commissione Tecnica Provinciale Ambiente della Provincia di Padova con parere del 06/12/2016 prot. n. 160653, circa la difficoltà di convogliare all'esterno le emissioni di polveri derivanti dalle lavorazioni, per le Ditte che aderiscono all'Autorizzazione a carattere generale ha previsto di:

- mantenere la prescrizione *"tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; qualora la Ditta produca, manipoli trasporti immagazzini, carichi e scarichi a materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V alla parte V al d. Lgs 152/2006 s.m.i."*
- permettere *"l'aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri ad alta efficienza con reimmissione dell'aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H13 (con efficienza di filtrazione superiore o uguale al 99,95%) o H14 (con efficienza di filtrazione superiore o uguale al 99,995%)"*.
- In capo alla Provincia trasmettere comunicazione allo SPISAL allegando copia dell'adesione pervenuta.



Le emissioni derivanti dall'attività di saldatura non possono essere reimmesse in ambiente di lavoro.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

MODIFICHE SOSTANZIALI

Sono definite tali le modifiche che comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente

In tali casi il Gestore è tenuto a presentare, **tramite SUAP**, una pratica di adesione per «**Modifica**» **di stabilimento** indicando una data di avvio a cui seguiranno le analisi nel rispetto della normativa vigente.

L'Iter è il medesimo di una pratica di adesione per «Nuovo» stabilimento.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Il Gestore è tenuto a **comunicare** alla Provincia **le modifiche non sostanziali** ai sensi dell'art. 269 comma 8 utilizzando l'apposita modulistica <https://www.provincia.padova.it/modifiche-non-sostanziali#modulistica>

L'Amministrazione Provinciale valuta la non sostanzialità della modifica e può:

- esprimersi tramite presa d'atto della modifica non sostanziale, tale documentazione va allegata all'istanza di adesione all'ACG, a disposizione degli organi di controllo;
- invitare il gestore a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'adesione, sempre nel pieno rispetto dei requisiti previsti dall'ACG di riferimento, qualora l'Amministrazione provinciale ritenga che la modifica sia sostanziale.

Se l'autorità competente non si esprime entro 60 giorni il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.

Esempi: cessazione attività/dismissione impianti e relativi camini; modifica sistemi di abbattimento delle emissioni; sostituzione impianti; unificazione camini....

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

NOVITA' OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore anche se **non cambiano PARTITA IVA/CODICE FISCALE**, deve comunicare tempestivamente, tramite SUAP, a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla modifica della:

- ragione sociale,**
- denominazione sociale,**
- forma giuridica,**
- rappresentanza legale dello stabilimento o del gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti**

utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale o subentro/voltura) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova: in questi casi non è necessario presentare una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione.

La Provincia di Padova, acquisirà agli atti la variazione ed invierà una nota che dovrà essere conservata in allegato all'istanza iniziale di adesione all'Autorizzazione restando invariate tutte le prescrizioni in essa contenute e **la durata dell'adesione continuerà a decorrere dall'adesione iniziale**

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

NOVITA' OBBLIGHI DEL GESTORE

Nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dello stabilimento con cambio di Partita IVA/Codice Fiscale**, ivi compreso il gestore/responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti (*quest'ultima in caso di adesione all'Autorizzazione generale degli impianti termici n. 6801/EM*), il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione all'Autorità competente tramite il SUAP, secondo quanto previsto al comma 11-bis dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, utilizzando l'apposito modulo (cambio ragione sociale-subentro con voltura) reperibile sul sito internet della Provincia di Padova, eventualmente accompagnato dalla modulistica attinente la richiesta di adesione all'Autorizzazione di riferimento.

Ai sensi dell'art. 269 comma 11-bis la variazione del gestore dello stabilimento deve essere comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente **entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia**, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. Chi non effettua la suddetta comunicazione è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

La Provincia di Padova acquisirà agli atti la variazione ed invierà una nota da conservare in allegato all'istanza iniziale di adesione all'Autorizzazione restando invariate tutte le prescrizioni in essa contenute e **la durata dell'adesione continuerà a decorrere dall'adesione iniziale**

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI (art. 272 commi 1 e 5 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

NON sono sottoposti ad AUTORIZZAZIONE

Gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte V del D. lgs. 152/2006 s.m.i. classificati ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Per tali attività:

- non è previsto il rilascio di un Autorizzazione
- non è obbligatoria alcuna comunicazione

Se il Gestore lo ritiene opportuno può comunque essere presentata un'esplicita richiesta di esenzione utilizzando il modello di cui al link:

<https://www.provincia.padova.it/impianti-attivita-ad-inquinamento-atmosferico-scarsamente-rilevante-avvertenze#info-generalis>

a cui è allegato l'elenco degli impianti e attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

E' cura del Gestore, che inoltra la comunicazione di esenzione, barrare le voci che lo riguardano all'interno dell'elenco succitato.

La Provincia valuta la richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e rilascia la comunicazione di esenzione.

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Quando scade l'adesione all'Autorizzazione a carattere generale della ditta X?

L'adesione scade dopo 15 anni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP e non quando scade l'Autorizzazione a Carattere generale. A titolo esemplificativo, l'ACG n. 6204/EM del 30/06/2011 scadrà il 29/06/2026, le relative adesioni scadranno decorsi 15 anni dalla data di presentazione dell'adesione al SUAP o, per le adesioni «ante» SUAP, dalla data di spedizione postale.

Quando va eseguito il controllo (periodico) delle emissioni?

A seconda che il controllo sia biennale o quinquennale le analisi vanno effettuate nel mese di scadenza del precedente controllo (es. analisi effettuate il 15/05/2024 andranno effettuate entro maggio 2026 se il controllo è biennale)

Il controllo periodico quinquennale, quando è previsto, è riferito al singolo inquinante o alla sommatoria degli inquinanti?

E' riferito al singolo inquinante

La modifica impianto (sostanziale e non) fa ripartire il periodo di validità dell'adesione?

No, in entrambi i casi la data iniziale di riferimento rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Le modifiche non sostanziali devono essere sempre comunicate?

Si, attraverso la modulistica presente sul sito istituzionale dell'Ente tramite SUAP.

Entro quando è necessario comunicare la variazione del gestore?

Tale comunicazione deve essere sempre effettuata, tramite SUAP.

Nel caso di **variazione della titolarità della gestione, quindi con modifica della Partita IVA/ Codice Fiscale**) la comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data in cui la variazione del gestore acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce (es. atto notarile).

Chi non effettua la suddetta comunicazione entro tale termine è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1000€ emessa dalla Provincia.

In tutti gli altri casi di variazione del gestore, che non comportano modifica di Partita IVA/Codice Fiscale la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.

L'eventuale comunicazione di variazione del gestore modifica il periodo di validità dell'adesione iniziale?

No, tale comunicazione anche se intervenuta durante il periodo di validità dell'adesione iniziale, non deve intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata quindicennale andrà calcolata dalla data di presentazione al SUAP della prima adesione.

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Quando deve essere presentata la domanda di rinnovo e quale documentazione allegare?

Deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza dei 15 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione postale o ricevuta rilasciata dal SUAP). Contestualmente all'istanza di adesione per rinnovo dovranno essere inviate le analisi valide relative agli inquinanti emessi ai camini oggetto di adesione; le stesse potranno anche essere inviate entro 90 giorni dalla data di invio dell'adesione stessa.

La domanda di rinnovo può comunque essere presentata anche prima dei 45 giorni della scadenza dei 15 anni, esempio 6 mesi/1 anno prima a discrezione della ditta.

Si può presentare contemporaneamente domanda di rinnovo e domanda di modifica stabilimento?

Si, qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, nella modulistica provinciale (Allegati 1 e 2) da allegare alla documentazione SUAP deve barrare, oltre al rinnovo quindicennale, anche la richiesta di modifica dell'impianto. Dovrà indicare la relativa data di avvio che dovrà essere di almeno 45 giorni successiva alla data della comunicazione inviata tramite SUAP.

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Quando deve essere comunicata la data di avvio di un impianto?

La data di avvio, anche se presunta, deve essere indicata in sede di presentazione dell'adesione all'ACG ove previsto dalla modulistica. Visto che dalla data dichiarata di avvio dell'impianto iniziano a decorrere i 45 giorni utili alla presentazione delle analisi la ditta è tenuta a comunicarne preventivamente eventuali posticipi. La nuova data di avvio dovrà essere comunicata alla Provincia, preferibilmente tramite SUAP se la pratica è aperta, in alternativa tramite PEC con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla nuova data di avvio individuata.

Proroga per esecuzione ed invio analisi: quando chiederla?

La proroga deve essere richiesta alla Provincia preferibilmente tramite SUAP se la pratica è aperta, in alternativa tramite PEC, prima della data di scadenza fissata per l'ottemperanza alla prescrizione relativa all'effettuazione/invio analisi. In caso contrario l'istanza di proroga viene rigettata e le analisi pervenute oltre la scadenza iniziale sono considerate in ritardo con conseguente sanzione

Devono essere comunicate le date di effettuazione dei campionamenti e delle analisi?

Si, dovranno essere comunicate preventivamente e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale 22 – 35100 Padova) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Vanno inoltrati alla Provincia i rapporti di prova delle analisi periodiche?

No, vanno conservati presso la sede dello stabilimento ed esibiti all'Autorità di controllo se richiesti.

In caso di modifica per aggiunta di un camino con relativa data di avvio, vanno effettuate le analisi anche dei camini «Esistenti»?

Sono richieste entro i termini previsti le analisi del camino «Nuovo», per i restanti camini le analisi andranno effettuate alla loro scadenza.

Nel caso di una pratica di adesione per «Nuovo» stabilimento, durante le analisi di avvio impianto viene riscontrata una portata non coerente con quanto riportato nella tabella camini in sede di adesione, cosa si deve fare?

In tali casi oltre ad inviare i rapporti di prova è richiesto di inviare, motivandola, una tabella camini aggiornata con la nuova portata che andrà a sostituire la tabella inviata inizialmente

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ALCUNI QUESITI

Se nel corso delle analisi periodiche si riscontra una variazione di portata che supera del 20% il valore indicato in adesione come si procede?

In tal caso sarà necessario procedere con una pratica di MODIFICA adesione specifica per il camino per il quale è stato riscontrato un valore di portata superiore e dovrà essere riportata come data di avvio la data in cui sono state effettuate le analisi periodiche

Una ditta può aderire a più autorizzazioni ex art 272 per il medesimo stabilimento?

Si, una ditta ad esempio può aderire all'Autorizzazione 6204/EM ma può anche aderire all'Autorizzazione 6801/EM, ovviamente ognuna avrà la propria scadenza a seconda di quando la pratica è stata inoltrata al SUAP (o, in precedenza, dalla data di spedizione postale all'ENTE)

Una ditta ha un'adesione ex art 272 che scade ad ottobre 2024 e ha in previsione di passare in procedura ordinaria, in attesa del passaggio in procedura ordinaria è corretto procedere con il rinnovo dell'adesione ex art 272?

Si almeno 45 giorni prima della scadenza prevista deve pervenire il rinnovo tramite SUAP; nel frattempo si presenta l'istanza per l'autorizzazione in procedura ordinaria e l'attività può continuare, nel rispetto di quanto già autorizzato, in attesa del rilascio del provvedimento in procedura ordinaria

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE (art. 272 commi 2 e 3 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.)

ATTENZIONE

Prima di presentare istanza di rinnovo verificare sempre se l'adesione in essere è ancora valida. Nel caso fosse scaduta è necessario procedere quanto prima all'invio di una nuova adesione in quanto l'attività produttiva comportante emissioni in atmosfera è vietata senza l'autorizzazione di cui all'art. 269 o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si ricorda che ai sensi dell'art. 279 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. *"chi continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, o revocata, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1000 a 10.000"*.

La Provincia in caso di ricezione di istanze da cui risulta l'attività in esercizio con autorizzazione rientranti nelle casistiche di cui sopra segnalerà ad ARPAV la situazione per gli accertamenti di competenza e quest'ultima provvederà poi a comunicare alla PROCURA il risultato delle avvenute indagini.

AUTORIZZAZIONE GENERALE IMPIANTI TERMICI

n. 6801/EM del 01/12/2023

DEFINIZIONI



IMPIANTI DI COMBUSTIONE: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto (art. 268 lett. ff);

- al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella tabella della prescrizione 2.1 dell'ACG, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria di combustibile.

IMPIANTI TERMICI CIVILI: impianti destinati alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo (art. 283 comma 1 lett. a);

- al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella tabella della prescrizione 2.1 dell'ACG, si deve considerare l'insieme delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006	VALORE SOGLIA della Potenza Termica nominale	TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DI COMBUSTIBILE
<p align="center">IMPIANTI DI COMBUSTIONE (impianti termici ad uso produttivo) Art. 272 comma 2 Allegato IV parte I lettere da bb) a ii)</p>	$\geq 1 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza, alimentati a biomasse di cui all'All. 10 alla parte V del D.Lgs.152/2006 o a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
	$\geq 0,3 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione;
	$\geq 1 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione alimentati a metano o GPL;
	$> 3 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del D.Lgs.152/2006 e tali procedure sono state espletate;
	$> 1 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni o elettrogeni di cogenerazione non di emergenza, alimentati a biogas di cui all'All. 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
	$\geq 1 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione non di emergenza alimentati a metano o gpl o benzina.
	$\geq 1 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue se alimentati a gasolio, metano o GPL

Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006	VALORE SOGLIA della Potenza Termica nominale	TIPOLOGIA DI IMPIANTO E DI COMBUSTIBILE
IMPIANTI TERMICI CIVILI sottoposti alle disposizioni del Titolo I° Riferimento normativo al D.Lgs. 152/2006 Art. 282 comma 1	$\geq 3 \text{ MW e } < 50 \text{ MW}$	Impianti "la cui produzione di calore è <u>esclusivamente</u> destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi" (art. 283 comma 1 lett. d);

1° NOVITA'

- ❖ La nuova autorizzazione a carattere generale per impianti di combustione comprende anche gli impianti elettrogeni (generazione, cogenerazione, trigenerazione), *purché di potenza termica compresa nelle soglie sopra riportate.*

La modifica è stata introdotta a seguito dei chiarimenti della Regione Veneto giunti il 10 agosto 2023.

- ❖ Distinzione tra impianti elettrogeni di emergenza (comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 smi) non soggetti ad autorizzazione

e

impianti di combustione che, «anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento», sono soggetti ad autorizzazione (L.R. 16/2023).

Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale:

- ❖ nel caso in cui gli impianti di combustione e i medi impianti di combustione abbiano una potenza termica, tenuto conto anche del criterio di aggregazione previsto dall'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., inferiore ai valori indicati nella tabella sopra riportata del presente provvedimento; in tal caso le emissioni degli impianti termici produttivi sono considerate "scarsamente rilevanti".
- ❖ nel caso in cui gli impianti di combustione rientrino nell'applicazione del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (>3MW);
- ❖ nel caso di medi impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti e dei materiali e gli altri casi previsti dal comma 10 dell'art. 273-bis;
- ❖ nel caso di impianti termici elettrogeni di emergenza messi in funzione senza operare come parte integrante del ciclo produttivo, in quanto per essi non sono applicabili le disposizioni del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per quanto previsto dal comma 5 dell'art. 272 dello stesso decreto legislativo.

Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o dell'art. 275 in procedura normale e/o degli artt. 208 o 214 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- ❖ nel caso di medi impianti di combustione e/o impianti di combustione, che rientrano per potenzialità nell'applicazione dell'art. 273 relativo ai grandi impianti di combustione (uguale o superiore a 50MW, di competenza statale/regionale);
- ❖ nel caso di medi impianti di combustione alimentati a biomasse rifiuto previste dall'allegato II alla parte Quinta;
- ❖ qualora nell'impianto o nell'attività siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360d ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ed entro tre anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017 (**19/12/2020**) nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggette al divieto ivi previsto;
- ❖ nel caso di medi impianti e/o impianti di combustione inseriti in installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

Ai fini dell'**adeguamento** alle disposizioni dell'art. 273-bis, i gestori di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'art. 269 o conformi alla normativa vigente, in cui sono ubicati medi impianti di combustione **ESISTENTI**, con potenza termica pari o inferiore a 5 MW o con potenza termica superiore a 5 MW presentano una comunicazione di adesione rispettivamente **entro il 31 dicembre 2027** (o entro il 31 dicembre 2022, termine già scaduto);

a partire dal **1° gennaio 2025** e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal **1° gennaio 2030**, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 273-bis;

Potenza termica	domanda di adesione	data di adeguamento
$\geq 1 \text{ MW} \div \leq 5 \text{ MW}$	fino al 31/12/2027	01/01/2030
$> 5 \text{ MW} \div < 50 \text{ MW}$	fino a 31/12/2022	01/01/2025



fino a tale date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, parte I, alla parte Quinta, gli eventuali valori limiti applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1

2° NOVITA'

I **gruppi elettrogeni di emergenza inseriti nel ciclo produttivo** soggetti alla presente disposizione, operanti per un numero massimo di 200 ore annue, presentano *domanda di adesione* alla autorizzazione a carattere generale, ma non sono tenuti al rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dall'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., all'effettuazione delle analisi periodiche e ai rispettivi adeguamenti richiamati dall'art. 273-bis dello stesso decreto legislativo e alle prescrizioni riportate al precedente art. 3.

L'istanza deve comunque attestare:

1. il combustibile utilizzato;
2. la localizzazione dell'impianto;
3. la data di messa in esercizio;
4. la potenza nominale ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 smi;
5. una descrizione della qualità e quantità delle emissioni;
6. il numero di ore al mese e all'anno di funzionamento previste;
7. devono essere effettuate le manutenzioni periodiche previste dal costruttore.

Gruppi elettrogeni inseriti nel ciclo produttivo

L'autorizzazione di gruppi elettrogeni (generatori/cogeneratori) inseriti nel ciclo produttivo di potenza termica superiore/uguale a 3 MW e inferiore/uguale a 50 MW va presentata alla **Regione Veneto**, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 (per le energie rinnovabili) e del D.Lgs. 115/2008 (per altri combustibili), completa anche della domanda di adesione per le emissioni in atmosfera.

Nell'ambito del Procedimento Unico, la Regione Veneto procederà alla richiesta alla Provincia del parere sulla domanda di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, da parte propria, al rilascio dell'autorizzazione per la produzione di energia.

Potenza termica (MW)	Proced. Unico	Comp. Regione (energia)	Comp. Provincia (emissioni)
$\geq 1 \div \leq 3$	NO	NO	SI
$\geq 3 \div < 50$	SI	SI	SI

Medi impianti di combustione e/o impianti di combustione riportati nella tabella sottostante per *(barrare la casella di interesse)*:

- medio impianto di combustione e/o impianto di combustione esistente senza richiesta di modifica
- medio impianto di combustione e/o impianto di combustione nuovo
- rinnovo dell'adesione (ogni quindici anni)
- modifica non sostanziale di medio impianto di combustione e/o impianto di combustione
- modifica sostanziale di medio impianto di combustione e/o impianto di combustione
- subentro/cambio di ragione sociale

TABELLA CAMINI relativi a IMPIANTI DI COMBUSTIONE AD USO PRODUTTIVO

Camino n./ Bruciatore n.	Indicare se il camino è (*): Nuovo Esistente Modificato	Portata (Nmc/h)	Potenza termica nominale (MW)	Combustibile	Impianto elettrogeno/ elettrogeno di cogenerazione**

(*)nel caso di richiesta di modifica di stabilimento indicare TUTTE le attività e TUTTI i camini, anche quelle/i già autorizzati

(**) indicare se l'impianto è elettrogeno/elettrogeno di cogenerazione inserito nel ciclo produttivo e se viene utilizzato fino ad un massimo di 200 ore annue.

TABELLA MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Gli elementi minimi previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dall'art. 272- comma 3-bis che saranno inseriti nel registro documentale dell'autorità competente previsto al comma 11 e pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova sono i seguenti

Camino n.	Gestore			Classificazione*	Combustibili utilizzati**		Potenza termica nominale MW	N° ore previsto operative annue	Data messa in esercizio		Carico medio di processo	NACE
	nome	Sede legale	comune		classificazione	quantitativi			Dal 20/12/2017	***Fino al 20/12/2017		

- medio impianto esistente o Medio impianto nuovo o Motore a gas o Motore diesel o Motore a doppia alimentazione o Turbina a gas
- ** biomassa solida o altri combustibili solidi (kg/anno); gasolio o altri combustibili liquidi (kg/anno); gas naturale o altri combustibili gassosi (Nm3/h)
- *** nel caso in cui tale data non sia nota devono essere fornite prove della messa in esercizio

ATTENZIONE

Gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore alle soglie per i quali è prevista l'autorizzazione (anche per effetto del criterio di aggregazione) sono comunque soggetti al rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dalla parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.